



SDD Servizi
Servizi e Soluzioni per l'Impresa

INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: Ultimi invii, San Marino e Intrastat

Il Decreto fiscale collegato alla Finanziaria 2017, nell'ottica della semplificazione, ha **soppresso**:

- ◆ la **comunicazione degli acquisti senza Iva da San Marino**,
- ◆ la **presentazione dei modd. Intra** relativi agli acquisti/prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato UE

Le novità decorrono dal 2017, in particolare:

- ◆ in relazione alle **operazioni annotate a partire dal 1° gennaio 2017**, per la comunicazione degli acquisti senza Iva da San Marino;
- ◆ in relazione agli **acquisti intraUe/prestazioni di servizi ricevute e registrate dal 1° gennaio 2017**, per la presentazione dei modd. Intrastat.

Questo significa che:

- ◆ **entro il 31.01.2017** deve essere effettuata l'**ultima comunicazione degli acquisti senza Iva da operatori sanmarinesi**, annotati a dicembre 2016;
- ◆ **entro il 25.01.2017** si deve procedere con la presentazione dei **modd. Intra-2 riferiti al mese di dicembre/quarto trimestre 2016**.

ULTIMI INVII SAN MARINO E INTRASTAT	
LA COMUNICAZIONE DEGLI ACQUISTI SENZA IVA DA SAN MARINO	<p>Gli acquisti da San Marino possono essere soggetti a due procedure, a seconda che l'operatore sanmarinese indichi o meno l'Iva in fattura. Se l'Iva non è indicata, l'acquirente italiano deve integrarla indicando l'Iva dovuta e comunicare l'operazione all'Agenzia delle Entrate. Tale comunicazione, un tempo cartacea, ora invece è telematica e va effettuata compilando il quadro SE del modello polivalente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione della fattura.</p> <p>Il Decreto fiscale collegato alla Finanziaria 2017 (art. 7-quater, comma 21, DL n. 193/2016) ha soppresso tale comunicazione (lett. c), comma 1, art. 16 del Decreto 24/12/1993) in relazione alle operazioni annotate a partire dall'1.1.2017 (come indicato al comma 22 dell'art. 7-quater del D.l. 193/2016).</p> <p>L'obbligo pertanto sussiste in relazione agli acquisti senza Iva annotati a dicembre 2016, e va effettuato entro il prossimo 31.1.2017 (ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione della fattura).</p>
LA PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT	<p>Il Decreto fiscale collegato alla Finanziaria 2017 (art. 4, comma 4, lett. b), DL n. 193/2016) ha soppresso l'obbligo di presentazione dei modd. Intra relativi agli acquisti /prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato UE.</p> <p>Poiché la disposizione prevede che detta novità si applichi a decorrere dall'1.1.2017, non risultava chiaro se la data di decorrenza della soppressione dovesse riferirsi alle operazioni ovvero al termine entro il quale l'adempimento deve essere assolto.</p>

In merito a ciò è intervenuta l'Agenzia delle Dogane che, con la Nota n. 244/RU del 10.1.2017, ha confermato l'**obbligo** di presentazione dei **modd. Intra-2 riferiti al mese di dicembre/quarto trimestre 2016**, da effettuare **entro il prossimo 25.1.2017**.

Secondo l'Agenzia delle Dogane, infatti, l'abrogazione dei modd. Intra-2 relativi agli acquisti di beni/prestazioni di servizi ricevute è strettamente correlata all'introduzione del "nuovo" adempimento relativo allo spesometro trimestrale, che decorre anch'esso dall'1.1.2017, e quindi non ricomprende le informazioni relative alle operazioni di dicembre 2016 /quarto trimestre 2016.

Di conseguenza, poiché l'invio dei modd. Intra relativi all'ultimo trimestre/mese del 2016 non costituisce una duplicazione di adempimenti, i modd. Intra-2 riferiti al mese di dicembre/quarto trimestre 2016, devono essere presentati entro il prossimo 25.1.2017.